



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0026083 P-4.8.2.8  
del 27/09/2022



42198889

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)  
Direzione generale valutazioni ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)  
DG archeologia belle arti e paesaggio  
Servizio V  
[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Parco Eolico Borgo Mezzanone", localizzato nel comune di Manfredonia (FG) e Foggia, incluse le relative opere di connessione. Progetto presentato dalla Parco Eolico Borgo Mezzanone s.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarnuzi



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota prot. n. 17178 del 21 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall' articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico denominato "Parco Eolico Borgo Mezzanone" da realizzarsi nei comuni di Manfredonia (FG) e Foggia comprensivo di opere connesse, proposto da Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 24 aerogeneratori (ciascuno della potenza nominale di 5,425 MW, per una potenza complessiva di 130,2 MW) con altezza del mozzo fino a 150 metri e raggio del rotore fino a 158 metri, per un'altezza complessiva pari a 229 metri;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, il Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l., con nota del 25 giugno 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto di parco eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 15 luglio 2019;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PRESO ATTO** che, in data 24 gennaio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 123 dell'11 febbraio 2020, con la quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale con riferimento al progetto in esame;

**VISTO** il parere n. 9346, in data 1° agosto 2019, con il quale l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che nell'atto autorizzativo siano integrate le prescrizioni indicate nel predetto parere;

**VISTO** il parere n. 265 del 20 maggio 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha espresso "*parere favorevole [...] con eccezione degli aerogeneratori n. 10 e n. 22, subordinato al rispetto delle condizioni poste dalla regione Puglia e dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, e all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative [...]*";

**VISTA** la nota prot. n. 42687-P del 20 dicembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, anche sulla base del parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, con nota prot. n. 11303 del 30 novembre 2021;

**PRESO ATTO** che, nel citato parere negativo del 20 dicembre 2021 il Ministero della cultura ha rappresentato che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 40 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 11.450 m., in base alle specifiche linee guida di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, allegato IV, paragrafo 3.1, lettera *b*);

**RILEVATO** che il predetto Dicastero ha evidenziato che, con riferimento ai beni architettonici, l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di rilevanze archeologiche;

**TENUTO CONTO**, altresì, che alcuni tratturi sarebbero interessati dalle opere di interconnessione con alcuni aerogeneratori;

**TENUTO CONTO** che il parere negativo del Ministero della cultura evidenzia "*che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale*";

**PRESO ATTO** che nel citato parere viene, inoltre, sottolineato che parte del cavidotto interferisce con aree boschive;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**PRESO ATTO** che, come rappresentato dal Ministero della cultura, l'area di intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", Figura territoriale "Piana Foggiana della Riforma", di cui al citato Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR);

**RILEVATO** che il Ministero della cultura nel citato parere negativo del 20 dicembre 2021 ha sottolineato che *"la realizzazione di 24 aerogeneratori, alti 229 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche"*, e interferente con le *"invarianti strutturali"* che identificano la Figura Territoriale di riferimento;

**TENUTO CONTO** che il citato Dicastero, ha rilevato la sussistenza di *"alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege d.lgs. n. 42/2004 - art. 142"*;

**TENUTO CONTO** che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante *"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*;

**CONSIDERATO** che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *"Burden sharing"*;

**CONSIDERATO** che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

**CONSIDERATO** che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RILEVATO che, date le caratteristiche di alta ventosità dell'area, la produzione annua attesa di energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale sarà di circa 410 GWh;

CONSIDERATO che, come emerge dal parere del Ministero della cultura, *"le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli art. 10, 13-14 e 45 del citato d.lgs. 42/2004"*;

CONSIDERATO, altresì, come rappresentato nel parere del predetto Dicastero, che *"i tratti di elettrodotto interferenti sono previsti interrati sotto viabilità esistente e saranno realizzati mediante l'utilizzo di tecniche no-dig, quali la trivellazione orizzontale controllata"*;

RITENUTO, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati, considerata anche la circostanza che l'area interessata presenta un'alta concentrazione di impianti eolici, come rilevato dal medesimo Ministero della cultura nel citato parere;

CONSIDERATO, inoltre che, come evidenziato dal Ministero della cultura, gli impianti eolici distano non meno di 500 metri dai boschi più vicini;

CONSIDERATO, altresì, che il Comitato regionale per la VIA, nel parere richiamato nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 123 dell'11 febbraio 2020, non ha ravvisato rilevanti interferenze con le componenti del PPTR, evidenziando espressamente che: *"tutti gli aerogeneratori di progetto sono esterni ai beni culturali, tratturi e alle relative aree buffer"*;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, nel citato parere n. 265 del 20 maggio 2022, ha evidenziato che il proponente ha individuato *"una serie di alternative: 1) strategiche consistenti nello sviluppo di percorsi e azioni a elevato impatto, in grado di ridefinire il ruolo del business come fattore abilitante per lo sviluppo locale, mediante processi di co-progettazione con e per gli stakeholder [...]"* nonché *"di compensazione in sinergia con gli attori locali"*, volte a promuovere *"misure compensative per lo sviluppo di forme di partenariato e azionariato diffuso e di azioni sociali e iniziative imprenditoriali ad alto valore ambientale e sociale con l'obiettivo di una riqualificazione ambientale, urbanistica, sociale ed infine sviluppo economico"*;

CONSIDERATO, altresì, che nel parere da ultimo citato la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha sottolineato che *"il proponente ritiene infine che certamente anche i contesti limitrofi quali Borgo Mezzanone (anche qui si è prevista l'installazione di una stazione per la ricarica di biciclette elettriche) e l'area dell'ex aeroporto militare possano non solo beneficiare dagli interventi prefigurati in progetto ma, altresì, contribuire alla complessiva riqualificazione se interessati da politiche di recupero e di*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*valorizzazione. Per tale scopo si intende avviare azioni volte alla promozione di accordi e concertazioni tra Istituzioni ed Enti territorialmente competenti coinvolgendo soprattutto l'intera comunità" e inoltre, che, "ad avviso della scrivente CTVA la bonifica di siti inquinati e la rinaturalizzazione di aree cementificate e abbandonate sono certamente un aspetto utile a contestualizzare l'opera nel territorio connotandola di aspetti utili e positivi per la riqualificazione territoriale e la salute pubblica";*

TENUTO CONTO, che, come evidenziato nel parere del Ministero della Cultura, gli aerogeneratori saranno ad una distanza di circa 22,5 km dal centro abitato di Manfredonia, ad una distanza di circa 11 km dal centro abitato di Foggia e ad una distanza di 3,7 km dal comune di Carapelle;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

### **DELIBERA**

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Parco Eolico Borgo Mezzanone" da realizzarsi nei comuni di Manfredonia (FG) e Foggia e delle relative opere accessorie e di connessione, della Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l., con eccezione degli aerogeneratori n. 10 e n. 22, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nel parere n. 265 del 20 maggio 2022, nonché quelle poste dalla regione Puglia e dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nei rispettivi pareri, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dei pareri medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**